

LA SARDEGNA E IL RESTO DEL MONDO Qualche punto programmatico: a) Cittadinanza: è necessario superare il modello etnico-territoriale, sul quale si basa la disciplina vigente, in favore di un'idea di cittadinanza "aperta", connessa all'effettivo inserimento dello straniero nel tessuto sociale, politico, economico del nostro Paese. In particolare, va portata da 10 a 5 anni la durata della permanenza in Italia necessaria per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei maggiorenni (come in Francia e in Gran Bretagna). Per i minori, va previsto il diritto a ottenere la cittadinanza per nascita, per i nati in Italia da genitori stranieri dei quali almeno uno vi risieda legalmente per un periodo minimo, nonché, anche in carenza di tali presupposti, in presenza di indici di integrazione quali la frequenza di cicli d'istruzione, la formazione professionale o lo svolgimento di attività lavorativa per un periodo sufficiente;

b)
Testamento biologico: è necessaria una regolamentazione "leggera", che sancisca il diritto all'autodeterminazione del singolo sulle scelte terapeutiche nella fase finale della vita, quale presidio di garanzia della dignità della persona, prevista dall'art. 32 della carta costituzionale; e quale parametro di legittimità di ogni trattamento sanitario. La Dichiarazione anticipata di trattamento, con efficacia vincolante, deve costituire lo strumento di espressione, da parte di ciascuno, della sovranità su di sé e sul proprio corpo, come ha anche riconosciuto la Corte costituzionale;

c)
Tortura: è necessaria la qualificazione della tortura come delitto proprio (tipico, cioè, del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio), da ricomprendere tra i reati contro la libertà morale, in quanto lesivo in primo luogo della dignità. Va configurato come imprescrittibile, aggravato dall'eventuale morte della vittima e modulato sulla definizione (condivisa a livello internazionale) che ne dà la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984. La previsione di tale reato attuerebbe finalmente l'unico "obbligo di tutela penale" stabilito dalla nostra Costituzione e sinora inadempito.

d)
Unioni civili: va garantito uno statuto essenziale di diritti, doveri e disciplina giuridica alle forme di convivenza non basate sul vincolo matrimoniale, composte da due persone, anche dello stesso sesso (sul modello della legge tedesca del 2001, per quest'ultima ipotesi). In particolare, vanno estesi alle unioni civili i diritti riconosciuti alla famiglia tradizionale soprattutto nelle materie successoria, sanitaria, penitenziaria, fiscale e previdenziale, sul regime patrimoniale, sullo status giuridico dei figli nati in costanza dell'unione e sul loro affidamento, nonché sull'adozione. In questa sede si potrebbe anche disciplinare il così detto "divorzio breve", portando da 3 a 1 anno il tempo necessario che deve trascorrere dalla separazione per lo scioglimento del matrimonio.

